



Glossario del diritto penale fiscale vigente

Articolo 190 legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD): in virtù di questa disposizione, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali il capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) può autorizzare l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a svolgere un'inchiesta. Sono considerate gravi infrazioni fiscali la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta, la frode fiscale o l'appropriazione indebita d'imposte alla fonte. Le procedure vengono eseguite dalla 7 divisione Affari penali e inchieste. Link: [Legge](#).

Autodenuncia: dal 1° gennaio 2010 i delinquenti fiscali possono autodenunciarsi una sola volta nella loro vita, senza essere puniti per le loro infrazioni fiscali. Questa possibilità di autodenuncia vale per l'imposta federale diretta e per le imposte sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni. Se sono adempite le condizioni dell'autodenuncia esente da pena viene riscosso il solo ricupero d'imposta. L'autodenuncia esente da pena è possibile anche in ambito di imposte indirette.

Contenuto repressibile: il quadro sanzionatorio di un reato deve essere stabilito in funzione del grado di torto insito nel reato definito dalla legge. Quanto più grave è il reato, tanto più aspra deve essere la pena prevista in merito. Per questo motivo la legge deve definire chiaramente il reato, stabilendo se del caso elementi di fatto qualificanti e fissare in maniera corrispondente il quadro sanzionatorio.

Contravvenzione – delitto – crimine: a seconda della gravità del reato il diritto penale opera una distinzione tra contravvenzione, delitto e crimine. La gravità del reato determina la commisurazione della pena: le contravvenzioni sono punite con la multa, i delitti con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria, i crimini con la pena detentiva oltre tre anni. Si considerano contravvenzioni le violazioni degli obblighi procedurali, nonché il tentativo di sottrazione e la sottrazione consumata. La truffa in materia di tasse e la frode fiscale, l'appropriazione indebita di imposte alla fonte, come pure la sottrazione qualificata dell'IVA sono delitti. In futuro le forme particolarmente gravi di frode fiscale e di truffa in materia di tasse saranno classificate come crimini e avranno il carattere di reato preliminare al riciclaggio di denaro (7 GAFI). Questo è quanto propone il Consiglio federale nell'avamprogetto di attuazione delle Raccomandazioni del GAFI.

Diritto di partecipare: gli imputati possono partecipare alle assunzioni di prove nei procedimenti penali dell'AFC e dell'AFD (ad es. audizione di testimoni o di persone tenute a fornire informazioni), proporre mezzi di prova e prendere visione degli atti procedurali.

Diritto penale amministrativo (DPA): il DPA contiene disposizioni procedurali e fattispecie penali che si applicano in linea di massima a tutte le infrazioni alla legislazione amministrativa della Confederazione. Esso è confezionato su misura per tutte le particolarità delle leggi amministrative. A titolo di misure d'inchiesta il DPA menziona l'audizione dell'imputato, delle persone tenute a fornire informazioni e dei testimoni, nonché l'edizione di atti di terzi. Nel

quadro di una simile procedura l'AFC, rispettivamente l'AFD, possono richiedere informazioni e documenti alle banche. Il DPA disciplina inoltre il ricorso a 7 provvedimenti coattivi.

Diritto penale fiscale: il diritto penale fiscale comprende, da un canto, le fattispecie penali il cui contenuto corrisponde a un'infrazione di leggi tributarie. Esso disciplina, d'altro canto, la procedura e le competenze per il perseguimento di simili reati fiscali, come pure i mezzi d'inchiesta. Rientrano segnatamente nel diritto penale fiscale le disposizioni penali della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, della legge su l'imposta preventiva e della legge sulle tasse di bollo, nonché delle leggi di Confederazione, Cantoni e Comuni concernenti le imposte sul reddito e sulla sostanza. Il diritto penale fiscale fa parte del cosiddetto diritto accessorio. Fanno parte del diritto accessorio le disposizioni penali che non sono disciplinate nel Codice penale. Al diritto penale fiscale si applicano le disposizioni della parte generale del CP.

Divisione Affari penali e inchieste: alla Divisione Affari penali e inchieste (ASU) in quanto parte della Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva e tasse di bollo (DPB) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) competono le inchieste penali ai sensi 7 dell'articolo 190 segg. LIFD, come pure le procedure concernenti la legge su l'imposta preventiva e la legge federale sulle tasse di bollo. Essa dirige queste procedure applicando il DPA. L'ASU conta attualmente circa 20 collaboratori. [Contatto ASU](#)

Frode fiscale (legislazione in vigore): commette una frode fiscale chiunque, per commettere una sottrazione d'imposta, fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi o contenutisticamente inesatti. La frode fiscale è punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questo concorso di reato stabilito per legge e la doppia sanzione che ne risulta (7 ripartizione delle competenze Cantoni-Confederazione) – una volta per la sottrazione d'imposta (diminuzione dell'imposta) e una volta per l'inganno delle autorità (utilizzo di documenti falsi) – sono controversi: Link: [Legge](#)

GAFI: il Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI / FATF), un organismo internazionale fondato nel 1989, ha elaborato Raccomandazioni che costituiscono lo standard riconosciuto a livello internazionale di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La Svizzera partecipa attivamente al GAFI. Le sue Raccomandazioni sono state rivedute per l'ultima volta nel febbraio del 2012. Il Consiglio federale ha posto in consultazione lo scorso 27 febbraio 2013 l'avamprogetto di attuazione delle Raccomandazioni rivedute. Esso prevede l'introduzione di un nuovo reato preliminare al riciclaggio di denaro sotto forma di frode fiscale qualificata nell'ambito delle imposte dirette e un'estensione dell'attuale truffa qualificata in materia di tasse a livello di imposte indirette. Link: [Comunicato stampa](#)

Infrazioni fiscali gravi: le infrazioni fiscali gravi non costituiscono una fattispecie di reato. Il concetto ne è esclusivamente menzionato come premessa a una particolare inchiesta fiscale ai sensi dell'articolo 190 capoverso 2 LIFD. Secondo tale disposizione si considerano pertanto infrazioni fiscali la sottrazione continuata di importanti somme di imposta e i delitti di fiscali (frode fiscale e appropriazione indebita di imposte alla fonte).

Numero imprecisato di sottrazioni d'imposta: il volume delle persone contribuenti in Svizzera che non dichiarano i loro proventi e il loro patrimonio non è noto. Ciò rientra nella natura dei delitti rimasti insoluti. L'imposta preventiva della quale non è stato richiesto il rimborso non costituisce un indizio probante perché in numerosi casi, sia in mancanza del diritto al rimborso da parte di persone con sede / domicilio all'estero, sia a motivo delle determinanti convenzioni di doppia imposizione, non può essere rimborsata alcuna imposta preventiva o soltanto una parte di essa. Nemmeno il numero di autodenunce (esenti da pena) costituisce un indizio affidabile, perché per questo tramite viene svelata soltanto una parte dei delitti fiscali.

Piccola revisione del diritto penale fiscale: il tenore delle disposizioni in materia di prescrizione della LIFD e della LAID non rispecchia la legislazione in vigore. Ciò è possibile soltanto mediante una norma di conversione (art. 333 cpv. 6 CP) assunta nel CP nel quadro della revisione del diritto in materia di prescrizione. Una soluzione analoga si applica per le sanzioni previste nella LIFD e nella LAID. Anche in questo caso la nuova sanzione può essere determinata unicamente mediante una norma di conversione (art. 333 cpv. 2–5 CP), posta in vigore in occasione della revisione della parte generale del Codice penale. Il Parlamento discute in questo momento un disegno che si prefigge di adeguare le disposizioni in materia di prescrizione della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP (prescrizione e disciplinamento delle sanzioni). Link: [Comunicato stampa](#)

Procedure ai sensi \rhd dell'articolo 190 segg. LIFD: queste procedure sono articolate in cinque fasi. Nel quadro dell'inchiesta preliminare (1) si chiarisce se si è in presenza di un sospetto sufficientemente fondato di gravi infrazioni fiscali. Per effettuare questa inchiesta preliminare non si dispone dei mezzi della procedura penale. Se sorge un sospetto, l'AFC chiede al capo del DFF l'autorizzazione di avviare un procedimento penale (2). In base all'autorizzazione viene avviato il procedimento penale dove sono assicurate e valutate le prove. A tale procedura si applicano gli articoli 19–50 del \rhd DPA (3). L'inchiesta si conclude con un rapporto d'inchiesta (4). Il rapporto d'inchiesta contiene il risultato dell'inchiesta ed è notificato all'imputato e alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni competenti. Queste ultime dirigono l'ulteriore procedimento – in parte con il sostegno dell'ASU – ed emanano la decisione di multa (5).

Provvedimenti coattivi: rientrano nei provvedimenti coattivi che le autorità penali o l'AFC possono adottare nel procedimento penale fiscale le perquisizioni domiciliari, la perquisizione di carte, il sequestro di mezzi di prova e di valori patrimoniali. Nel quadro della procedura in materia di imposte dirette non sono possibili fermi e arresti. In caso di ricorso ai provvedimenti coattivi riveste un ruolo particolarmente importante il principio della proporzionalità.

Ripartizione delle competenze Cantoni-Confederazione: i Cantoni hanno la competenza dell'applicazione della legge sull'imposta federale diretta, mentre l'AFC ne assume la relativa vigilanza. Il controllo e l'esecuzione delle imposte indirette compete alla sola Confederazione e sono assunti dall'AFC e, dall'AFD, per quanto riguarda l'imposta sulle importazioni (IVA). In questo senso le competenze per l'esecuzione di procedimenti penali fiscali divergono a seconda del genere di imposta e della fattispecie. La competenza per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta preventiva e le tasse di bollo spetta all'AFC. In ambito invece di imposte indirette le procedure per sottrazione (\rhd sottrazione d'imposta) sono dirette dalle autorità fiscali cantonali. In caso di sospetto di \rhd frode fiscale le autorità penali cantonali avviano inoltre un procedimento penale. Le inchieste \rhd dell'ASU costituiscono «casi speciali». La revisione del diritto penale fiscale mantiene in linea di massima questa ripartizione delle competenze. In futuro le autorità fiscali cantonali dovrebbero fruire altresì della competenza del perseguimento e del giudizio della frode fiscale e della frode fiscale qualificata. I tribunali penali cantonali sono competenti soltanto se deve essere pronunciata una pena detentiva o se viene richiesto il giudizio di un tribunale.

Segreto bancario: l'articolo 47 della legge sulle banche e le casse di risparmio (LBCR) stabilisce la punibilità della rivelazione di segreti a terzi da parte degli impiegati di banca. Ne è esclusa la rivelazione di informazioni segrete a un'autorità in base all'obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio (art. 47 cpv. 5 LBCR). Simili obblighi esistono segnatamente in ambito di diritto processuale penale (CPP) e di DPA. Le autorità che applicano questo diritto di procedura possono ricevere informazioni dalle banche. L'AFC e l'AFD possono ottenere informazioni dalle banche nelle procedure concernenti le imposte indirette, come pure nelle procedure dell'ASU.

Segreto bancario fiscale: la legislazione in vigore in materia di imposte dirette prevede a livello di procedura di tassazione obblighi di informazione da parte dei partner contrattuali del contribuente (creditori, debitori). Ne sono tuttavia esclusi gli impiegati di banca («segreto bancario fiscale»). Poiché le norme della procedura di tassazione si applicano anche ai procedimenti penali per sottrazione delle imposte dirette, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni competenti non possono richiedere informazioni presso le banche. In tutti gli altri procedimenti penali le autorità che conducono il procedimento hanno accesso ai dati bancari.

Segreto fiscale: il segreto fiscale è un segreto d'ufficio qualificato che impone la riservatezza a tutte le persone alle quale viene affidata l'esecuzione delle leggi tributarie. La violazione del segreto fiscale è punibile. L'AFC non ha pertanto il diritto di fornire a terzi informazioni sui procedimenti penali. A determinate condizioni è possibile fornire informazioni ad altre autorità, in particolare alle autorità penali. Link: [Legge](#)

Sospetto: in presenza di un sospetto iniziale l'autorità fiscale chiarisce se esistono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento penale. L'apertura di un procedimento penale presuppone pertanto un sospetto sufficiente di reato. Non bastano il vago sospetto o la presunzione che sia stato commesso un reato. È soltanto ad avvio avvenuto del procedimento penale che si possono adottare le misure d'inchiesta previste in merito.

Sottrazione d'imposta: commette una sottrazione d'imposta il contribuente che fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta. Commette altresì una sottrazione d'imposta chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente e chiunque ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato. La sottrazione d'imposta è punita sia se è commessa intenzionalmente che per negligenza. In linea di massima è punita con la multa; costituisce un'eccezione la sottrazione qualificata dell'imposta sul valore aggiunto, cui è inoltre comminata una pena detentiva. La multa per sottrazione delle imposte dirette è compresa tra un terzo e tre volte l'importo dell'imposta sottratta; la sottrazione dell'imposta preventiva o delle tasse di bollo è punita con una multa fino a 30 000 franchi o fino al triplo dell'imposta sottratta, se tale triplo supera 30 000 franchi. Il quadro sanzionatorio superiore per sottrazione dell'IVA è compreso tra 200 000 e 800 000 franchi a seconda del reato. Procedura: ↗ ripartizione delle competenze Cantoni-Confederazione.

Truffa in materia di tasse: la truffa in materia di tasse è l'occultamento subdolo di tributi o il conseguimento fraudolento di una prestazione e costituisce in questo senso una sottrazione qualificata dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta preventiva (IP) o delle tasse di bollo (TB). L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) – rispettivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) per quanto riguarda l'imposta sulle importazioni (IVA sulle importazioni) – avvia un procedimento penale se sospetta un contribuente di truffa in materia di tasse. A questo procedimento si applica il ↗ diritto penale amministrativo (DPA). I procedimenti penali per truffa in materia di tasse sono diretti dall'AFC e/o dall'AFD in competenza propria.